

# COVID-19

**Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020**

## **Le novità sui rinvii dei versamenti e degli adempimenti**

Il Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 e in vigore dal 9 aprile 2020 interviene con disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione. Tra le varie cose, estende le fattispecie per le quali è possibile la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, in aggiunta a quelle previste da provvedimenti precedentemente approvati.

## SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

### Articolo 18

L'articolo 18 proroga nuovamente i versamenti tributari e contributivi per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19.

CHI	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato <b>con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo di imposta 2019<sup>1</sup></b>	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato <b>con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro nel periodo di imposta 2019<sup>1</sup></b>	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime d'impresa
CONDIZIONE	Aver subito una <b>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</b> nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019	Aver subito una <b>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%</b> nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019	<b>attività d'impresa, di arte o professione iniziata in data successiva al 31 marzo 2019</b>	

### COSA

Sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- ◆ all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Sono sospesi inoltre per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di

<sup>1</sup> Più precisamente, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020

pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

#### **ATTENZIONE**

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio, **a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente**, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.**

#### **NOTA BENE**

Per gli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime d'impresa la sospensione riguarda solo le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

#### **ATTENZIONE**

Per gli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, restano ferme, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione suddetta, per il mese di aprile le disposizioni di sospensione:

- ◆ dell'articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, e
- ◆ dell'articolo 61, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18,
- ◆ e per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9.

La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.

**Si vedano nostre comunicazioni precedenti.**

## **PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVISORIE INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI**

### **Articolo 19**

L’articolo 19 proroga il termine per il versamento delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro autonomo, nonché delle ritenute di acconto sulle provvisorie inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

#### **CHI**

Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi nel 2019<sup>2</sup> non superiori a 400.000 Euro.

#### **COSA**

I ricavi e i compensi **percepiti** nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non saranno assoggettati alle ritenute di acconto, da parte del sostituto di imposta, a condizione che nel mese precedente i soggetti di cui sopra non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono di tale agevolazione devono:

- ◆ rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’articolo 19 del Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020;
- ◆ versare l’ammontare delle ritenute di acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

#### **NOTA BENE**

È abrogato il comma 7 dell’articolo 62 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (che conteneva analoga disposizione ma più limitata nel tempo).

---

<sup>2</sup> Più precisamente nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020

## METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO

### Articolo 20

L'articolo 20 favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico".

#### CHI

Tutti.

#### COSA

In caso di versamento degli acconti con il metodo previsionale, non si applicano sanzioni e interessi nei casi di omesso o di insufficiente versamento degli acconti (IRPEF, IRES, IRAP) in caso di insufficiente versamento delle somme dovute **qualora l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.**

#### NOTA BENE

Tale disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.



## **RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI**

### **Articolo 21**

L'articolo 21 prevede una nuova rimessione in termini per i versamenti in scadenza al 16 marzo 2020.

#### **CHI**

Tutti.

#### **COSA**

Si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020 qualora eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020**

### **Articolo 22**

L'articolo 22 differisce in termine di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020.

#### **CHI**

Tutti.

#### **COSA**

Per il 2020 è stato differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Per il 2020 la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche non si applica nel caso in cui queste siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

## **PROROGA DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ARTICOLO 17-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 241 DEL 9 LUGLIO 1997, EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020**

### **Articolo 23**

La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-*bis* del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate. Questo al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

#### **CHI**

Imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici residenti, in relazione ai contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000 a un'impresa.

#### **COSA**

La validità dei certificati di regolarità fiscale e contributiva previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del Decreto Legislativo n. 241/1997, emessi dall'Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio 2020, è stata prorogata fino al 30 giugno 2020.

#### **NOTA BENE**

Con tali certificati l'Agenzia delle Entrate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 17-*bis* del Decreto Legislativo n. 241/1997 certifica che le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici:

- ◆ risultano in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- ◆ non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.



## **ALTRE PROROGHE / AGEVOLAZIONI**

### **TERMINI AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”**

#### **Articolo 24**

Sono stati sospesi i termini per fruire del beneficio “*prima casa*”.

#### **CHI**

Persone fisiche.

#### **COSA**

I termini previsti dalla Nota II-*bis* all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al TUR, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della Legge 23 dicembre 1998, n.448, ai fini del riconoscimento del credito di imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

In particolare, la sospensione riguarda:

- ◆ il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione;
- ◆ il termine di un anno entro il quale il Contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “*prima casa*” deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale (richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
- ◆ il termine di un anno entro il quale il Contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

#### **NOTA BENE**

Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (di cui all’articolo 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448) è attribuito fino a concorrenza dell’Imposta di Registro o dell’Imposta sul Valore Aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’Imposta di Registro, o all’Imposta sul Valore Aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

# SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

## Articolo 26

Sono state semplificate le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

### CHI

Contribuenti soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica.

### COSA

Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare del 2020 sia di importo inferiore a 250 Euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore a 250 Euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

Qualora, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 Euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Restano inviate le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi**

◆ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)